

Circolare n. 4

Osimo 06/07/2017

Ai genitori degli alunni  
Iscritti c/o I.C. Caio Giulio Cesare – Osimo  
Infanzia – Primaria – Secondaria di 1° Grado

**Oggetto:** Scuola e vaccini obbligatori-Legge 31 luglio 2017, n.119 "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci" Con specifico riferimento all'anno scolastico 2017/2018, si forniscono alle famiglie alcune indicazioni utili e necessarie per agevolare le famiglie **nell'adempimento degli obblighi vaccinali**, come previsto dalla legge 31 luglio 2017, n. 119.

I genitori/tutori/affidatari dei minori da 0 a 16 anni dovranno presentare presso la Segreteria dell'Istituto Comprensivo "Caio Giulio Cesare" uno dei seguenti documenti:

1. O idonea documentazione che attesti l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie (o l'una o l'altra):

- attestazione delle vaccinazioni effettuate rilasciata dall'ASL;
- certificato vaccinale rilasciato dall'ASL o copia del libretto vaccinale vidimato dall'ASL (in questo caso, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari dei minori fino a 16 anni devono verificare che la documentazione prodotta non contenga informazioni ulteriori oltre a quelle indispensabili per attestare l'assolvimento degli adempimenti vaccinali previsti).

2. O idonea documentazione in caso di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni (o l'una o l'altra):

- attestazione del differimento o dell'omissione delle vaccinazioni per motivi di salute redatta dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del servizio sanitario nazionale;
- attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del SSN, oppure copia della notifica di malattia infettiva rilasciata dalla azienda sanitaria locale competente o verificata con analisi sierologica

3. O copia della formale richiesta di vaccinazione alla ASL competente, con riguardo alle vaccinazioni obbligatorie non ancora effettuate (per l'anno scolastico 2017/18, la richiesta di vaccinazione, di cui si

chiede la somministrazione, potrà essere effettuata telefonicamente o tramite posta elettronica ordinaria o certificata o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno).

**Per le Scuole dell'Infanzia, la predetta documentazione va presentata entro l'11 settembre 2017.**

**In assenza dei documenti di cui sopra, gli alunni, il giorno 15 Settembre 2017, data di inizio delle lezioni, non potranno accedere alla frequenza scolastica.**

**Per le scuole primarie e secondarie di I grado, la predetta documentazione va invece presentata entro il 31 ottobre 2017 e non costituisce requisito di accesso agli esami o agli altri gradi di istruzione.**

In alternativa ai documenti indicati al punto 1, i genitori/tutori/affidatari potranno presentare una dichiarazione sostitutiva, entro i termini di cui sopra, utilizzando il Modulo B allegato alla presente circolare. **In questo caso, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni dovrà comunque essere prodotta entro il 10 Marzo 2018.**

Si precisa che, **per quanto riguarda la sola scuola dell'infanzia, se i genitori non provvederanno alla presentazione dei predetti documenti entro la data del 10 marzo, il bambino sarà escluso dall'accesso ai servizi e alla scuola dell'infanzia e potrà essere riammesso non appena verrà presentata la documentazione richiesta.**

Per quanto riguarda, invece, la scuola primaria e secondaria di I grado, l'inadempienza degli obblighi vaccinali non comporta l'allontanamento dell'alunno dalla scuola, ma **una sanzione pecuniaria da 100 a 500 euro.**

La mancata presentazione della documentazione dovrà essere segnalata dai dirigenti scolastici alla ASL territorialmente competente entro 10 giorni dai termini prima indicati.

**Per ulteriori approfondimenti, si rimanda all'allegata circolare del MIUR e del Ministero della Salute n. 26382 del 01/09/2017**



0026382-P-01/09/2017

I.4.c.a.9/2009/4



245250691



*Ministero della Salute*

*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

**Agli Assessorati alla sanità delle Regioni a  
statuto ordinario e speciale e  
delle Province Autonome di  
Trento e di Bolzano**

**Agli U.S.M.A.F. - S.A.S.N.  
Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera  
e Servizi assistenza sanitaria al  
personale navigante**

**Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali**

**All'Ufficio speciale di lingua slovena**

**Al Sovrintendente Scolastico  
per la Scuola in lingua italiana di Bolzano**

**All'Intendente Scolastico  
per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano**

**All'Intendente Scolastico  
per la Scuola delle località ladine di Bolzano**

**Al Dirigente del Dipartimento  
Istruzione per la Provincia di  
Trento**

**Al Sovrintendente Scolastico  
per la Regione Valle D'Aosta**

**Ai Dirigenti scolastici delle  
Istituzioni scolastiche statali e  
paritarie di ogni ordine e grado**

**Ai responsabili dei servizi  
educativi per l'infanzia  
comunali**

Ai responsabili delle scuole  
private non paritarie

Ai responsabili dei centri di  
formazione professionale  
regionali

*e p.c.*

Alla Presidenza del Consiglio dei ministri

Al Ministero degli affari esteri e della  
cooperazione internazionale

Al Ministero dell'interno

Al Ministero della difesa

Al Ministero dello sviluppo economico

Al Ministero del lavoro e delle politiche  
sociali

All'Agenzia Italiana del farmaco

All'Istituto Superiore di Sanità

All'Istituto nazionale per la promozione della  
salute delle popolazioni  
migranti e per il contrasto delle  
malattie della povertà

Alla Conferenza Stato-Regioni

All'ANCI

Agli Uffici di Gabinetto del Ministero della  
salute e del Ministero dell'istruzione,  
dell'università e della ricerca

**Oggetto: Indicazioni operative per l'attuazione del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci" - Disposizioni per l'anno scolastico e il**

**calendario annuale 2017/2018. Integrazione delle circolari n. 25233/2017 del Ministero della salute e n. 1622/2017 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 16.08.2017.**

Con specifico riferimento all'anno scolastico e al calendario annuale 2017/2018, si forniscono di seguito alcune indicazioni concernenti l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119.

Tali indicazioni sono finalizzate, nella fase di prima attuazione delle nuove disposizioni, ad agevolare le famiglie nell'adempimento degli obblighi vaccinali.

**1. Documentazione da presentare ai servizi educativi per l'infanzia, alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie.**

I genitori/tutori/affidatari dei minori da 0 a 16 anni dovranno presentare ai servizi educativi per l'infanzia, alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie (articolo 3, comma 3, del decreto-legge):

a) **idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie** previste dal decreto-legge in base all'età: copia del libretto delle vaccinazioni vidimato dal competente servizio della ASL ovvero certificato vaccinale rilasciato dal competente servizio della ASL ovvero attestazione ugualmente rilasciata dal competente servizio della ASL che indichi se il minore sia in regola con le vaccinazioni obbligatorie previste per l'età. Al riguardo, si precisa che per "copia del libretto delle vaccinazioni vidimato" si intende la copia del libretto vaccinale originale, rilasciato dalla azienda sanitaria competente e compilato al momento dell'effettuazione della singola vaccinazione;

*ovvero*

b) **idonea documentazione comprovante l'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale:** copia della notifica di malattia infettiva effettuata alla ASL dal medico curante, come previsto dal decreto ministeriale 15 dicembre 1990, ovvero attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del SSN, anche a seguito dell'effettuazione di un'analisi sierologica che dimostri la presenza di anticorpi protettivi o la pregressa malattia;

*ovvero*

c) **idonea documentazione comprovante l'omissione o il differimento:** attestazione del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta del SSN, sulla base di idonea documentazione e in coerenza con le indicazioni fornite dal Ministero della Salute e dall'Istituto Superiore di Sanità nella Guida alle controindicazioni alle vaccinazioni, disponibile al seguente link:  
[http://www.salute.gov.it/imgs/C\\_17\\_pubblicazioni\\_1947\\_allegato.pdf](http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1947_allegato.pdf);

*ovvero*

**educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie.**

Ciò significa che, già per l'anno scolastico e il calendario annuale 2017/2018, a decorrere dal 12 settembre 2017, non potranno avere accesso ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia i minori i cui genitori/tutori/affidatari **non abbiano presentato entro l'11 settembre 2017** la documentazione di cui al paragrafo 1.

Successivamente la scuola, senza alcuna preventiva valutazione di merito, trasmetterà alla ASL territorialmente competente la documentazione presentata dai genitori, ai fini della verifica della regolarità e della idoneità della stessa, nel rispetto della normativa sulla *privacy*. Si precisa che non si farà luogo a tale trasmissione nell'ipotesi in cui i genitori/tutori/affidatari abbiano presentato alla scuola la documentazione attestante lo stato di adempienza vaccinale, ricevuta dall'Azienda Sanitaria Locale.

Nel caso in cui i genitori/tutori/affidatari presentino entro l'11 settembre 2017 la dichiarazione sostitutiva, il minore avrà accesso ai **servizi educativi per l'infanzia e alla scuola dell'infanzia**; tuttavia, nel caso in cui, entro il 10 marzo 2018, i genitori/tutori/affidatari non facciano pervenire idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie (paragrafo 1, lettera a), della presente circolare), il minore sarà escluso dall'accesso ai servizi.

Nelle ipotesi di mancata presentazione della idonea documentazione nei termini sopra indicati, il diniego di accesso ai servizi sarà reso noto ai genitori/tutori/affidatari del minore mediante comunicazione formale adeguatamente motivata.

Va precisato che ove il genitore/tutore/affidatario non abbia presentato la documentazione richiesta entro l'11 settembre 2017 o, nell'ipotesi di previa presentazione della dichiarazione sostitutiva della documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni, entro il 10 marzo 2018, **il minore non in regola con gli adempimenti vaccinali ed escluso dall'accesso ai servizi rimarrà iscritto ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia.**

**Il minore sarà nuovamente ammesso ai servizi, successivamente alla presentazione della documentazione richiesta.**

In ogni caso, la mancata presentazione della documentazione nei richiamati termini sarà segnalata, entro i successivi dieci giorni, dai dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e dai responsabili dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole private non paritarie alla ASL territorialmente competente che, ove la medesima o altra ASL non si siano già attivate per la medesima violazione, avvierà la procedura prevista per il recupero dell'inadempimento, di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge (cfr. paragrafo 4 della Circolare del Ministero della salute del 16 agosto 2017).

Nell'ipotesi di iscrizione ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia, nonché di raggiungimento di posizione utile per effetto dello scorrimento nelle liste di attesa dopo la data dell'11 settembre 2017, il minore avrà accesso ai servizi solo a far data dalla presentazione della documentazione di cui al paragrafo 1.

Si rappresenta, infine, che, ove alla data dell'11 settembre 2017 i servizi educativi o la scuola non abbiano ancora iniziato la propria attività, potranno frequentare i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia unicamente i minori i cui

d) **copia della formale richiesta di vaccinazione alla ASL territorialmente competente** (con riguardo alle vaccinazioni obbligatorie non ancora effettuate), secondo le modalità indicate dalla stessa ASL per la prenotazione.

Per l'anno scolastico e il calendario annuale 2017/2018, la richiesta di vaccinazione, contenente le generalità del minore nonché l'indicazione delle vaccinazioni di cui si chiede la somministrazione, potrà essere effettuata anche telefonicamente (purché la telefonata sia riscontrata positivamente) ovvero inviando una mail all'indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO) o certificata (PEC) di una delle aziende sanitarie della Regione di appartenenza ovvero inoltrando una raccomandata con avviso di ricevimento (raccomandata A/R).

In tutti questi casi e limitatamente all'anno scolastico e al calendario annuale 2017/2018, al fine di agevolare le famiglie nell'adempimento dei nuovi obblighi vaccinali, in alternativa alla presentazione della copia della formale richiesta di vaccinazione, il genitore/tutore/affidatario potrà dichiarare, ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di aver richiesto alla ASL di effettuare le vaccinazioni non ancora somministrate.

I genitori/tutori/affidatari dei minori dovranno verificare che la documentazione prodotta ai sensi delle lettere a), b) e c) non contenga informazioni ulteriori rispetto a quelle indispensabili per attestare l'espletamento degli adempimenti vaccinali.

Per l'anno scolastico e il calendario annuale 2017/2018, atteso che il decreto-legge è entrato in vigore quando era già conclusa la procedura per l'iscrizione ai servizi educativi per l'infanzia, alle scuole dell'infanzia, alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e ai centri di formazione professionale regionale, i genitori/tutori/affidatari dei minori di età compresa tra 0 a 16 anni dovranno presentare la documentazione richiesta:

- ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, **entro l'11 settembre 2017**, atteso che il termine indicato dal decreto-legge (10 settembre 2017) è un giorno festivo;

- alle altre istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie, **entro il 31 ottobre 2017**.

In luogo della documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni (par. 1, lettera a) i genitori/tutori/affidatari potranno presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, entro i termini di cui sopra. In tal caso, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni dovrà comunque essere prodotta **entro il 10 marzo 2018**.

Fatto salvo il termine del 10 marzo, potranno essere applicate diverse modalità di trasmissione della documentazione, tenendo conto di quanto previsto da eventuali accordi tra gli Uffici Scolastici Regionali, le Regioni e, per loro tramite, le Aziende Sanitarie Locali, nel rispetto della normativa sulla *privacy*, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.

## **2. Accesso ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie**

La presentazione della **documentazione** di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge (paragrafo 1 della presente circolare) **costituisce requisito di accesso ai servizi**

genitori/tutori/affidatari abbiano presentato la documentazione di cui al paragrafo 1 entro la data di inizio dell'anno scolastico/calendario annuale.

### **3. Accesso alla scuola primaria, scuola secondaria di primo grado, scuola secondaria di secondo grado, centri di formazione professionale regionale**

Per i gradi di istruzione diversi dalla scuola dell'infanzia, e precisamente per la scuola primaria, la scuola secondaria di primo grado, la scuola secondaria di secondo grado e i centri di formazione professionale regionale (scuola dell'obbligo), la presentazione della documentazione di cui al paragrafo 1 - entro il 31 ottobre 2017, ovvero entro il 10 marzo 2018 nel caso in cui sia stata presentata entro il 31 ottobre 2017 dichiarazione sostitutiva della documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni (di cui al paragrafo 1, lettera a) - **non costituisce requisito di accesso alla scuola, al centro di formazione o agli esami.**

In relazione ai minori iscritti alle predette scuole o ai centri di formazione professionale regionale, la mancata presentazione della documentazione nei richiamati termini sarà comunque segnalata, entro i successivi dieci giorni, dal dirigente scolastico ovvero dal responsabile del centro di formazione professionale regionale all'ASL territorialmente competente che, ove la medesima o altra ASL non si sia già attivata per la medesima violazione, avvierà la procedura prevista per il recupero dell'inadempimento, di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge (cfr. paragrafo 4 della Circolare del Ministero della salute del 16 agosto 2017).

Si rinnova l'invito alle Regioni a raccomandare ai Dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie di avvalersi della collaborazione operativa dei pediatri di libera scelta e dei medici di medicina generale, coinvolgendoli in tutte le fasi della campagna vaccinale, dalla promozione al monitoraggio, soprattutto al fine di fornire alle famiglie ogni utile indicazione circa l'accesso alle vaccinazioni (le sedi, gli orari, le modalità di prenotazione), anche attraverso forme convenzionali come le affissioni presso i propri studi professionali.

Restano valide le altre indicazioni contenute nelle circolari in oggetto indicate, incluse quelle afferenti al trattamento dei dati sensibili nel rispetto della normativa sulla *privacy*.

IL DIRETTORE GENERALE

(dott. Raniero GUERRA)

IL CAPO DIPARTIMENTO

(dott.ssa Rosa DE PASQUALE)

Firmato digitalmente da

**Raniero  
Guerra**

O = Min.Salute  
Direz.Gen.Prev.S  
an./8024229C585  
C = IT

Firmato digitalmente da DE PASQUALE ROSA  
C = IT  
O = MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E  
RICERCA/80185250588

**Allegato B**

**Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà  
(art. 47, d.P.R. n. 445/2000)**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
(cognome) (nome)  
nato/a a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_  
(luogo)(prov.)  
residente a \_\_\_\_\_ ( )  
(luogo)(prov.)  
in via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
(indirizzo)

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nel caso di dichiarazioni false e mendaci,  
in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale, di tutore ovvero di soggetto affidatario, ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge n. 119/2017, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

che \_\_\_\_\_  
(cognome e nome dell'alunno/a)  
nato/a a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_  
(luogo)(prov.)

**ha effettuato le vaccinazioni obbligatorie indicate di seguito<sup>1</sup>:**

- anti-poliomelitica;
- anti-difterica;
- anti-tetanica;
- anti-epatite B;
- anti-pertosse;
- anti-*Haemophilus influenzae* tipo b;
- anti-morbillo;
- anti-rosolia;
- anti-parotite;
- anti-varicella (solo per i nati a partire dal 2017).

<sup>1</sup>Da non compilare nel caso sia stata presentata copia del libretto di vaccinazioni vidimato dalla azienda sanitaria locale o il certificato vaccinale o un'attestazione delle vaccinazioni effettuate, rilasciati dall'azienda sanitaria locale.

- ha richiesto all'azienda sanitaria locale di effettuare le vaccinazioni obbligatorie non attuate.**  
(apporre una crocetta sulle caselle interessate)

Il/la sottoscritto/a – nel caso in cui non abbia già provveduto – si impegna a consegnare, **entro il 10 marzo 2018**, la documentazione comprovante quanto dichiarato.

\_\_\_\_\_  
(luogo, data)

**Il Dichiarante**

\_\_\_\_\_

*Ai sensi dell'articolo 38, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata all'Ufficio competente unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.*

*Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti e, secondo quanto previsto dall'articolo 48 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, saranno utilizzati esclusivamente per gli adempimenti richiesti dal decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73.*